

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Capriolo investito e sgozzato ***Interrogazione bis***

In data 19 febbraio 2013 il Consiglio di Stato rispondeva alla mia interrogazione "Capriolo investito e sgozzato".

Giustifica l'intervento della persona che ha sgozzato l'animale ferito - creando la spiacevole situazione alla quale persone alquanto sensibili hanno dovuto assistere - in quanto in quel momento il guardacaccia era in congedo e la pattuglia della polizia occupata in altro.

Trovo inquietante questa affermazione.

È prassi costante autorizzare persone "comuni" per fare il lavoro dei guardacaccia o della Polizia in caso di assenza di entrambi i servizi cantonali?

Nel caso concreto: se la persona non fosse transitata per caso, chi si sarebbe inviato sul posto per constatare l'accaduto? Chi si sarebbe occupato dell'animale? Entro quali termini temporali? In che modo?

Il CdS cita l'art. 178 OPan che prevede l'eccezione all'obbligo di stordimento prima di sopprimere un animale in caso di necessità.

Ma è utile citare l'intero cpv. 2 che recita:

"L'uccisione di un animale vertebrato senza stordimento è ammessa:

a. durante la caccia;

b. nell'ambito di misure consentite di lotta contro i parassiti."

Nessuno dei due paragrafi può essere adeguato alla situazione in esame.

Chiedo pertanto: davvero non era possibile una soluzione migliore e adeguata senza lo spargimento di tutto quel sangue che ha scioccato almeno una delle persone che hanno assistito allo sgozzamento della capriola?

Patrizia Ramsauer